



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
 San Donà di Piave - Portogruaro

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA



Testo approvato dall'Assemblea Consortile con Delibera n. 08/23 del 29.09.2023 di cui la AdG FEASR Bonifica e Irrigazione della Regione del Veneto ha emesso parere favorevole n. 14886 del 24/10/2023



SISTEMA QUALITÀ

REV. N.	DATA	MOTIVO DELL'EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO
00	26.06.2023	Prima emissione	GP GR	SG

INDICE

1. CAPO I – OGGETTO

ART. 1 - Ambito di applicazione.....	3
--------------------------------------	---

2. CAPO II - CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

ART. 2 – Occupazioni temporanee ed espropri.....	3
ART. 3 – Accesso ai fondi.....	3
ART. 4 – Fascia sottoposta a vincolo idraulico	3
ART. 5 – Zone di rispetto	4
ART. 6 - Manutenzione ordinaria dei canali e impianti di competenza del Consorzio	5
ART. 7 - Manutenzione straordinaria dei canali e impianti di competenza del Consorzio	6
ART. 8 – Danni alle colture	6

3. CAPO III - DIVIETI

ART. 9- Spazio di rispetto tra le sponde dei corsi d'acqua	7
ART. 10 – Divieti assoluti.....	7
ART. 11 – Divieti in caso di mancata concessione o autorizzazione	8

4. CAPO IV – CONCESSIONI

ART. 12 – Concessioni e autorizzazioni	9
ART. 13 – Rilascio di concessioni e autorizzazioni	9
ART. 14 – Contenuto delle concessioni e autorizzazioni.....	9
ART. 15 – Concessioni in deroga.....	10

5. CAPO V - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

ART. 16 - Opere soggette a provvedimento del Consorzio	11
ART. 17 – Irrigazione con acqua dei propri fossi di scolo.....	11
ART. 18 - Prescrizioni inerenti realizzazione di opere di scolo o scarichi di acque reflue	11
ART. 19 - Obblighi generali dei consorziati	12

6. CAPO VI – SANZIONI

Sezione I – Sanzioni

ART. 20 – Fatti criminosi.....	12
ART. 21 – Contravvenzioni.....	12
ART. 22 – Poteri di intervento del Consorzio.....	12

ART. 23 - Verbali di accertamento.....	13
ART. 24 – Contenuto del verbale di accertamento.....	13
ART. 25 – Ordinanza di ingiunzione.....	13
ART. 26 – Ordinanza di rimessione in pristino.....	14
ART. 27 - Rimborso spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio.....	14
ART. 28 – Sorveglianza sull'esecuzione dei lavori.....	14

Sezione II – Sanzioni Amministrative

ART. 29 – Quantificazione delle sanzioni.....	14
ART. 30 – Inosservanza delle condizioni.....	15
ART. 31 – Contestazione delle violazioni.....	15
ART. 32 – Riduzione della sanzione.....	15
ART. 33 – Poteri delle guardie giurate consortili.....	15
ART. 34 – Devoluzione dei proventi.....	16

7. CAPO VII - OPERE PRIVATE

ART. 35 – Interventi sulla rete privata.....	16
ART. 36 – Tipologia di opere della rete privata.....	16
ART. 37 – Lavori e opere su rete privata.....	16
ART. 38 – Intervento sostitutivo del Consorzio di Bonifica.....	16

8. CAPO IX GESTIONE RIFIUTI

ART. 39 – Gestione dei rifiuti abbandonati.....	17
---	----

CAPO I - OGGETTO

ART. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio dal R.D. n. 368 del 08.05.1904, come integrato dalla L. n. 689 del 24.11.1981, dal R.D. n. 215 del 13.02.1933, dal R.D. n. 17775 del 11.12.1933, dalla L.R. n. 12 del 08.05.2009 e ss.mm..

Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma, sui corsi d'acqua costituenti la rete idraulica in gestione al medesimo, a fronte dei rispettivi atti di consegna e ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9 del 1.03.1983, dell'art. 26 della L.R. n. 12 del 08.05.2009 e dalla D.G.R. n. 3357 del 10.11.2009.

Le funzioni di polizia attribuite al Consorzio sono svolte tramite il personale di sorveglianza idraulica, in possesso della qualifica di guardia particolare giurata.

CAPO II - CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

ART. 2 – Occupazioni temporanee ed espropri

Le occupazioni temporanee e gli espropri necessari per assicurare l'esecuzione e la manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

ART. 3 – Accesso ai fondi

Il personale e i mezzi d'opera consorziali, nonché le ditte private incaricate, atti alla sorveglianza, manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio, possono accedere alla proprietà privata, ricadente nelle fasce di rispetto di cui al successivo art. 5, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari all'attuazione dei propri compiti, senza necessità di dare comunicazione o di ottenere autorizzazione dal proprietario o da colui che ha il godimento del sedime.

ART. 4 – Fascia sottoposta a vincolo idraulico

Ai sensi del R.D. n. 368 del 08.05.1904, in combinato disposto con l'art. 27 della L.R. n. 12 del 08.05.2009, lo spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua e relative fasce laterali asservite, nonché le aree di pertinenza delle opere facenti parte del sistema di bonifica e irrigazione, sono sottoposti a specifico vincolo idraulico.

In forza di tali norme, in corrispondenza di argini, canali consorziali, anche tombinati e rispettivi manufatti o altre opere demaniali di competenza consortile, tutte le trasformazioni entro la fascia di 10 metri a partire dai rispettivi limiti sono subordinate ad autorizzazione o concessione da parte del Consorzio.

In merito a singole opere o interventi di trasformazione d'uso dei suoli ricadenti al di fuori della predetta area sottoposta a vincolo, dai quali possano comunque derivare effetti sul regime idraulico, sulla conservazione e funzionalità delle opere di bonifica e irrigazione, ai sensi della DGR n. 2948

del 06.10.2009, delle norme dei Piani Comunali delle acque, delle normative urbanistiche o di specifiche istanze prodotte a seguito di procedimenti istruttori a cura di altri Enti, il Consorzio si esprime con parere.

Sono in ogni caso soggetti a parere da parte del Consorzio i miglioramenti fondiari che prevedano una modifica del sistema scolante.

ART. 5 – Zone di rispetto

Lungo entrambi i lati dei corsi d'acqua di cui al comma 2 dell'art. 1 sono inoltre definite con continuità fasce di rispetto, della larghezza di 4 metri, misurate dal ciglio della sponda ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini o comunque dal limite della proprietà demaniale o consorziale, riservate a:

- a. transito dei mezzi o del personale del Consorzio o delle ditte o del personale incaricato alle operazioni di manutenzione;
- b. transito dei mezzi o del personale del Consorzio nello svolgimento di attività di vigilanza e custodia;
- c. deposito di erbe e di arbusti tagliati o asportati dal fondo e dalle sponde dei canali;
- d. deposito del materiale proveniente dagli interventi di manutenzione del fondo e delle sponde dei canali;
- e. deposito temporaneo del materiale destinato al presidio delle sponde e alla manutenzione delle opere di bonifica.

Ai fini della definizione della zona di rispetto di cui al precedente comma, sono fatte salve diverse pattuizioni sottoscritte dal Consorzio e dai privati proprietari o utilizzatori.

Dei 4 metri di ampiezza della zona di rispetto, la porzione corrispondente almeno ai primi 2 metri dal lato canale deve rimanere continuamente disponibile e non interessata da alcuna attività di aratura o altra lavorazione.

Su dette zone sono ammesse solo colture erbacee e il loro danneggiamento non costituisce presupposto di indennizzo o risarcimento, né a favore di chi ne ha il godimento, né a favore di chi ne ha la disponibilità.

Parimenti, nessun indennizzo o risarcimento spetterà ai proprietari, conduttori o detentori interessati per danni conseguenti alle attività di seguito riportate:

- a. transito sulle zone di rispetto dei mezzi operativi e del personale del Consorzio o soggetti operanti per conto di esso;
- b. deposito sulle zone di rispetto di erbe provenienti dalla manutenzione del fondo e delle sponde dei canali o argini;
- c. taglio di piante, arbusti, impedimenti di ogni genere che ostacolano il passaggio o l'operatività dei mezzi meccanici consorziali;

- d. deposito temporaneo di materiale risultante dalla manutenzione dei canali e per il periodo necessario e limitatamente alle zone di rispetto, affinché esso prenda la consistenza atta allo stendimento sulle campagne circostanti, qualora non abbia caratteristiche tali che ne rendano obbligatorio il conferimento in altri siti idonei ovvero l'utilizzo previsto dalla legge.

Il personale consorziale, esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni, potrà accedere alla proprietà privata ricadente nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 del presente articolo, nonché nella fascia di cui all'art. 4.

ART. 6 - Manutenzione ordinaria dei canali e impianti di competenza del Consorzio

La manutenzione ordinaria è costituita dal taglio delle erbe e dal decespugliamento delle sponde e delle arginature, dall'escavo dei sedimenti e dal recupero di terreno franato all'interno dell'alveo, quando costituisca ostacolo al deflusso.

Gli argini e le sponde dei canali servono solo per il contenimento delle acque e sono perciò in manutenzione del Consorzio; per quelli che hanno acquistato o acquisito il carattere di strada pubblica o privata, anche in pendenza di eventuale formale passaggio di consegna, la manutenzione limitatamente al sedime stradale e relativi manufatti a servizio della viabilità spetta agli Enti o ai proprietari interessati.

Laddove sia possibile, il transito dei mezzi per effettuare i lavori di manutenzione o altri interventi, verrà effettuato alternativamente da ambo i lati dei canali consorziali.

Il transito dei mezzi sulle zone di rispetto nelle quali siano presenti coltivazioni erbacee prossime all'epoca di raccolta nei limiti indicati all'art 5 al presente regolamento, ove possibile, sarà organizzato dal personale consorziale avendo riguardo di non pregiudicare lo stato delle coltivazioni in essere e di consentirne il completamento del ciclo colturale, previo coordinamento con i conduttori dei fondi interessati.

Nei casi particolari sopra riportati è prevista l'applicazione di specifiche procedure operative previa determinazione del Consiglio di Amministrazione come di seguito dettagliato:

1. qualora, per esigenze organizzative e/o logistiche, il Consorzio ritenga di individuare dei percorsi che comportino il passaggio reiterato da una sola parte dei canali, ai proprietari o ai conduttori dei terreni interessati sarà riconosciuto un equo indennizzo ogni due anni per il maggiore disagio dovuto al continuo transito dei mezzi, nella misura stabilita da apposita procedura previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Detto indennizzo verrà aggiornato annualmente con il medesimo strumento deliberativo e potrà essere commisurato ai mancati redditi colturali relativi all'effettiva fascia di terreno interessata.
2. In caso di danno alle colture conseguente a sopraggiunta necessità da parte del personale consorziale, di operare sulla sopracitata porzione di 2 metri della zona di rispetto con tempi non conformi alle intese operative assunte con i conduttori dei terreni interessati, a questi ultimi potrà essere riconosciuto, previo accertamento tecnico, un indennizzo commisurato ai mancati redditi colturali da determinarsi con le medesime procedure di cui al punto 1.

ART. 7 - Manutenzione straordinaria dei canali e impianti di competenza del Consorzio

Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono nella ricalibratura dell'intera sezione idraulica dei canali consortili o nelle opere connesse al consolidamento dell'arginatura ovvero ai presidi di sponde o, comunque, destinate ad un migliore deflusso delle acque.

Durante i lavori di escavo dei canali, il Consorzio può temporaneamente occupare le zone di rispetto dei canali stessi con il terreno di risulta, ripartendolo tra i frontisti che saranno preventivamente avvisati.

Entro il più breve tempo possibile dall'ultimazione dei lavori il Consorzio provvederà a stendere, nelle aree adiacenti, il terreno di risulta precedentemente depositato nelle zone di rispetto, mediante idonee attrezzature e in modo tale da non alterare le condizioni idrauliche e planimetriche del terreno.

Qualora un proprietario di terreni limitrofi ai canali consorziali faccia esplicita e motivata richiesta scritta di non poter ricevere nella sua proprietà il terreno di risulta dall'escavo, il Consorzio ne potrà effettuare il trasporto in sito apposito e/o presso il deposito del Consorzio con il concorso alle spese da parte del proprietario stesso nella misura che verrà stabilita in apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impossibilità di stendere il terreno nelle aree adiacenti allo scavo, per presenza di immobili, strutture fisse, colture permanenti, nel rispetto delle distanze previste dal regolamento vigente o da atto autorizzativo, i proprietari interessati saranno esonerati dal pagamento di eventuali costi di movimentazione per il trasporto in siti idonei.

Nel caso in cui, nell'ambito dei predetti lavori di manutenzione delle opere consortili, venga rilevata la presenza di sostanze inquinanti nel terreno di risulta, ovvero sia accertata la presenza di rifiuti abbandonati, il Consorzio adotterà, per la loro gestione e smaltimento, le precauzioni ed i provvedimenti dettati dalle disposizioni normative vigenti.

Qualora i lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione vengano impediti o resi più difficoltosi dalla presenza di ostacoli o interferenze all'interno della zona di rispetto, di cui all'art. 5, tali situazioni, una volta rilevate, verranno comunicate alla ditta interessata per la messa a norma e il ripristino. Nel caso di inerzia del proprietario, ne sarà data comunicazione al Sindaco e, se l'inerzia dovesse protrarsi, alle altre Autorità competenti.

Resta in ogni caso salva la facoltà, da parte del Consorzio, di rivalsa per i danni causati da lavorazioni non conformi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 8 – Danni alle colture

Per i danni alle colture in atto, causati dal transito dei mezzi meccanici e del personale addetto per l'effettuazione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nulla è dovuto ad alcun titolo da parte del Consorzio, per quanto attiene alla zona di rispetto della larghezza di 4 metri, di cui all'art. 5, fatti salvi i casi particolari di cui all'art. 6 comma 5.

Per i danni causati alle colture in atto, dai lavori di straordinaria manutenzione da parte dei mezzi meccanici, dal personale addetto e dall'occupazione temporanea delle aree latitanti i canali, l'indennizzo è dovuto esclusivamente per la fascia di terreno effettivamente occupato oltre la predetta fascia di 4 metri.

CAPO III - DIVIETI

ART. 9- Spazio di rispetto tra le sponde dei corsi d'acqua

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del successivo art. 10, eseguire opere nello spazio compreso tra le sponde fisse dei corsi d'acqua, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, nonché nelle altre opere di cui al presente regolamento.

Art. 10 – Divieti assoluti

Salvo specifico provvedimento rilasciato ai sensi degli artt. 12 e seguenti, sono vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua e alle opere di cui al precedente art. 1, 2° comma:

- a. qualunque piantagione, siepe, fabbricato, movimento di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, da metri 1 a 2 per le siepi e movimento del terreno e da metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;
- b. l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Tale distanza non può essere mai inferiore a metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia, fabbricati, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b), sono tollerate purché non rechino pregiudizio e vengano garantite le attività di cui all'articolo 4;

- c. qualunque intervento, temporaneo o permanente, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato a essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
- d. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidetti;
- e. qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, o scarichi, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- f. qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza inferiore a metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

- g. qualunque ingombro o deposito di materie come specificato nei punti precedenti sul piano viabile delle strade di bonifica e loro pertinenze;
- h. l'incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre pertinenze delle opere stesse.

ART. 11 – Divieti in caso di mancata concessione o autorizzazione

Sono vietati nei corsi d'acqua e nelle opere di cui al precedente art. 1, comma 2, a chi non ne ha ottenuto regolare concessione o autorizzazione, a norma dei seguenti articoli 12 e 13:

- a. la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- b. le piantagioni nelle golene, argini e banche di detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte;
- c. lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- d. le variazioni e alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua e a ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- e. il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
- f. qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte e, in generale, qualunque innovazione nelle sponde e argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare nei fondi adiacenti per qualsivoglia uso o a scaricare acque di rifiuto di case, stabilimenti industriali e simili, senza pregiudizio alle disposizioni contenute nel precedente art. 10, lett. f);
- g. qualsiasi modificazione nelle paratoie o bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua tendente ad alzare il livello di dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il livello delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
- h. lo stabilimento di nuove risaie;
- i. la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
- j. l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- k. l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade.

CAPO IV - CONCESSIONI

ART. 12 – Concessioni e autorizzazioni

Occorre il rilascio di concessione per tutte le opere che si intendono eseguire nella fascia sottoposta a vincolo idraulico di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Sono invece permessi con autorizzazione scritta e con l'obbligo di osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, le attività che non prevedano la realizzazione di opere fisse e comportino l'uso temporaneo e occasionale di aree demaniali.

ART. 13 – Rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le concessioni e le autorizzazioni necessarie per i lavori, atti o fatti di cui al precedente art. 12 sono date dal Consorzio su conforme avviso dei competenti uffici regionali.

Le concessioni di cui al capo IV del presente regolamento sono di natura precaria e provvisoria e senza pregiudizio dei diritti di terzi; sono altresì sempre revocabili, modificabili e rescindibili in qualsiasi tempo, quando - a giudizio insindacabile del Consorzio concedente - ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi dell'Ente e delle proprie finalità.

Le prescrizioni definite nei singoli atti, la descrizione particolareggiata dell'oggetto e le disposizioni, sia generali che particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica interessate, sono fissate in appositi "disciplinari".

L'atto di concessione/autorizzazione è firmato dal Direttore del Consorzio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera f) dello Statuto consorziale, approvato con Delibera dell'Assemblea Consorziale n.11 del 25/06/2020; la concessione produce effetti solo a seguito della predetta firma e della contestuale sottoscrizione per accettazione da parte del richiedente.

Colui che ha ottenuto la concessione o l'autorizzazione, è tenuto a presentarla a ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica e irrigazione, anche con strumenti informatici.

ART. 14 – Contenuto delle concessioni e autorizzazioni

Nelle concessioni e nelle autorizzazioni sono stabilite le condizioni, la durata non superiore a un trentennio, le norme alle quali sono assoggettate, l'eventuale valore dell'uso concesso e il canone annuo.

Il canone annuo viene determinato in ragione dei maggiori oneri manutentivi e di esercizio delle opere di bonifica e irrigazione interessate, sulla base delle categorie e importi annualmente aggiornati con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Nelle predette concessioni e autorizzazioni deve essere precisato che le medesime vengono accordate:

- a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b. con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;

- c. con la facoltà del Consorzio di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
- d. con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- e. con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal Consorzio per la natura della concessione, copie di atti, ecc.;
- f. con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al ripristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

Colui che ha ottenuto la concessione o l'autorizzazione, di cui al precedente art. 13, deve provvedere alla sua trascrizione in conservatoria, quando gliene sia fatto obbligo e a presentarla ogni qualvolta venga richiesta dagli agenti incaricati alla sorveglianza e polizia delle opere, di cui al presente regolamento.

Le concessioni sono rinnovabili: per tale motivo il concessionario che ne avesse interesse deve farne domanda al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa, ferma restando, comunque, la facoltà del Consorzio di non consentire il rinnovo.

Il pagamento del canone annuo, nonché delle eventuali maggiori spese dovute alla onerosità della manutenzione per i manufatti, di cui risulti la carenza della concessione originaria da parte del Consorzio di bonifica, prevista dai precedenti artt. 12-13, non comporta sanatoria del procedimento concessorio in tutti i casi di inesistenza, nullità e illegittimità del provvedimento.

ART. 15 – Concessioni in deroga

L'Amministrazione consorziale ha la facoltà, in casi assolutamente eccezionali e a condizione che non riceva documento il buon regime dei canali e delle loro pertinenze, di rilasciare, debitamente motivando con ragioni di pubblico interesse o di sicurezza, concessioni in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo, a fronte della corresponsione di un canone annuo commisurato ai maggiori oneri di manutenzione provocati da tali interferenze.

In ogni caso, la deroga non può essere concessa per opere nuove che non abbiano acquisito l'autorizzazione comunale, regionale o di altro ente superiore, qualora prevista.

La deroga, qualora concessa, dovrà essere rilasciata con contestuale liberazione di responsabilità del Consorzio, nell'ipotesi in cui derivassero danni a cose o persone, dalla realizzazione del manufatto in deroga.

Nei soli casi d'urgenza comprovata, a insindacabile giudizio del Consorzio, l'esecuzione delle opere oggetto di concessione/autorizzazione potrà essere assentita in via provvisoria, nelle more del rilascio di concessione/autorizzazione definitiva.

Copia dell'autorizzazione provvisoria dovrà comunque essere sottoscritta dal Concessionario per accettazione delle condizioni imposte dal Consorzio.

CAPO V - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

ART. 16 - Opere soggette a provvedimento del Consorzio

Nei limiti e per gli effetti di cui al precedente capo IV, con provvedimento del Consorzio, i consorziati possono aprire per lo scolo delle acque meteoriche dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle rive prossime esterne dei fossi e canali.

I consorziati devono costruire a loro spese, secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli o attraversamenti con tubazioni sopra tali bocche per la continuità del passaggio esistente.

ART. 17 – Irrigazione con acqua dei propri fossi di scolo

Nei limiti consentiti dal Codice Civile, i consorziati possono attingere alla rete privata presente nei loro terreni specificata al seguente art. 37 lettera a), purché osservino l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione le relative bocche di scarico.

ART. 18 - Prescrizioni inerenti alla realizzazione di opere di scolo o scarichi di acque reflue

Ogni immissione di acque meteoriche, diretta o indiretta, nei corsi d'acqua di cui all'art. 1 dovrà essere munita di difesa atta a impedire lo smottamento del fondo e delle sponde. Per costruire le relative opere, qualora previste nella fascia di vincolo idraulico di cui all'art. 4, è necessaria da parte del Consorzio una formale concessione nella quale siano prescritte le condizioni e le modalità di costruzione e manutenzione a carico del concessionario.

Lo scarico, diretto o indiretto, delle acque reflue se depurate, nella rete dei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio, è comunque subordinato alla autorizzazione del Consorzio medesimo, ovvero di concessione qualora le relative opere ricadano nella fascia di vincolo di cui all'art. 4.

Lo specifico recapito di acque non meteoriche o scarichi se depurati, ovvero tutti i recapiti soggetti ad autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, ivi compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena, può essere assentito dal Consorzio solo laddove non sia presente rete pubblica di collettamento degli scarichi fognari.

Il relativo provvedimento prevede in capo al soggetto che effettua lo scarico, come normato all'art. 37 comma 1 della L.R. n. 12 del 08.05.2009, oltre che l'onere derivante dalla realizzazione delle specifiche opere, come precisato al Capo IV del presente regolamento, anche l'obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico stesso, dei volumi scaricati nonché delle caratteristiche del corpo ricettore, come meglio precisato al capitolo 13 della relazione del Piano di Classifica degli Immobili, approvato con D.G.R. n. 1563 del 03/10/2017.

ART. 19 - Obblighi generali dei consorziati

I consorziati debbono:

- a. tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b. aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c. rasare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d. mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- e. lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, una zona di rispetto come definita all'art. 5 del presente regolamento, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- f. rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- g. tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi;
- i. lasciare al personale del Consorzio libero passaggio sulle pertinenze dei fossi e dei canali di scolo.

CAPO VI - SANZIONI**Sezione I - Sanzioni****ART. 20 – Fatti criminosi**

I fatti ed attentati criminosi di cui all'art. 141 del citato R.D. n. 368 del 08.05.1904 sono puniti a termine della normativa vigente.

ART. 21 – Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni degli art. 10 e 11 del presente regolamento sono punite, a termini del citato R.D. n. 368 del 08.05.1904, con la sanzione amministrativa a favore della Regione del Veneto ai sensi del D.lgs. n. 507 del 30.12.1999.

ART. 22 – Poteri di intervento del Consorzio

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 10 e dell'art. 20, il Consorzio intima contemporaneamente o verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro e di rimettere in pristino le opere ed i luoghi interessati e, qualora egli persista, il Consorzio segnala la violazione alle Forze dell'Ordine, chiedendone l'intervento.

ART. 23 - Verbali di accertamento

I verbali di accertamento di ogni violazione, compilati come specificato nell'articolo seguente sono elevati da Guardie particolari giurate del Consorzio.

A tal fine, il personale predetto deve prestare il giuramento nelle mani del Prefetto territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora il dipendente del Consorzio che ha accertato la violazione non rivesta la figura di guardia particolare giurata si potrà procedere con la modalità contemplata all'articolo 31.

È fatto obbligo a colui che accerta l'intervento abusivo, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, mediante trasmissione di opportuna notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p..

ART. 24 – Contenuto del verbale di accertamento

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

- 1 l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
- 2 il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
- 3 l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
- 4 il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dalla guardia particolare giurata che eleva la contravvenzione e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Al contravventore viene richiesta la firma del verbale e, qualora egli non intenda sottoscriverlo, se ne rilascia copia dando atto della mancanza di volontà della sottoscrizione;
- 5 le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
- 6 l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione ed eventualmente sequestrate;
- 7 le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 16;
- 8 la firma della guardia particolare giurata che ha accertato la contravvenzione.

ART. 25 – Ordinanza di ingiunzione

In caso di inadempienza alle disposizioni impartite, il verbali redatti secondo le modalità di cui all'art. 24, inerenti le violazioni di cui agli artt.10 e 20 vengono trasmessi alla Giunta Regionale che emetterà l'ordinanza ingiunzione con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa a carico del trasgressore, nonché sulla base della proposta del Consorzio, e provvederà al calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte; nel contempo il

Consorzio provvederà a segnalare quanto accertato all'Amministrazione comunale, per gli eventuali adempimenti in materia di governo del territorio tutela dei beni culturali e del paesaggio ed edilizia.

ART. 26 – Ordinanza di rimessione in pristino

Il Prefetto, quale organo deputato a garantire l'applicazione dell'art. 153 del R.D. n. 368 del 08.05.1904, sentito il Consorzio e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

ART. 27 - Rimborso spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio

Il Prefetto, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

Qualora per preminenti ragioni di sicurezza, necessità e urgenza si ponga l'esigenza di tempestivo intervento, il Consorzio, senza indugio, interviene nel ripristino dello stato dei luoghi ponendo a carico del contravventore le spese sostenute ed i danni diretti e indiretti eventualmente causati.

Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

ART. 28 – Sorveglianza sull'esecuzione dei lavori

La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio.

Sezione II - Sanzioni amministrative

ART. 29 – Quantificazione delle sanzioni

Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento sono punite, a termini del RD n. 368/1904, con la sanzione amministrativa a favore della Regione del Veneto ai sensi del DLgs n. 507/1999 e ss.mm.

Nel caso di recidiva per ognuna delle violazioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione in misura pari al doppio di quella prevista dalla norma originaria.

In relazione alle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio, le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate entro il limite massimo di 123,95 €.

ART. 30 – Inosservanza delle condizioni

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella autorizzazione rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o dell'autorizzazione, le quali possono essere revocate.

ART. 31 – Contestazione delle violazioni

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art. 10, oltre all'applicazione dell'art. 22 del presente regolamento, il Consorzio può contestare immediatamente ogni violazione tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione della stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di procedura civile, dal Consorzio.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

ART. 32 – Riduzione della sanzione

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma va effettuato alla Regione del Veneto ai sensi del D.lgs. n. 507 del 30.12.1999 e ss.mm..

ART. 33 – Poteri delle guardie giurate consortili

Per l'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative di cui al capo VI, sez. II del presente regolamento, le guardie particolari giurate del Consorzio possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

ART. 34 – Devoluzione dei proventi

Spettano alla Regione del Veneto i proventi delle ammende, delle eventuali oblazioni nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.

CAPO VII - OPERE PRIVATE**ART. 35 – Interventi sulla rete privata**

Il Consorzio verifica la necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulla rete privata, nonché di nuova realizzazione, necessari per dare scolo alle acque, invitando gli interessati a provvedere all'esecuzione delle relative opere, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 12 del 08.05.2009.

ART. 36 – Tipologia di opere della rete privata

Ai fini delle attività consortili di cui al presente capo la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere:

- a. fossi e scoline, quelli posti a servizio di una sola proprietà e che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- b. fossi comuni, quelli posti a servizio di due o più proprietà;
- c. capifosso, quelli posti a servizio di più di due proprietà o che comunque assolvano funzioni di particolare importanza indipendentemente dall'estensione del bacino.

ART. 37 – Lavori e opere su rete privata

I lavori e le opere a carico dei privati sulla rete di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo si distinguono in:

- a. Lavori di manutenzione ordinaria (espurgo, lievi ritocchi di sponda, rasatura, gestione delle specie arboree, piccole riparazioni e similari);
- b. Lavori di manutenzione straordinaria (ampliamento della sezione, sistemazione della livelletta di fondo, ridimensionamento dei manufatti e similari);
- c. Opere di nuova inalveazione (di rettifica del percorso, o nuova escavazione per migliorare il deflusso e similari).

In relazione a suddetti lavori ed all'obbligo di esecuzione da parte dei privati proprietari, l'applicazione delle norme di cui al presente regolamento sarà attuata in coordinamento con i regolamenti di polizia rurale dei singoli Comuni del Comprensorio.

ART. 38 – Intervento sostitutivo del Consorzio di Bonifica

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei proprietari dei fondi beneficiari e afferenti all'area scolante sopracitata nell'art. 36 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. n.12 del 08.05.2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal Consorzio di bonifica.

Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

In caso di impossibilità del Consorzio ad operare a causa dell'opposizione di una o più parte privata, verrà richiesta al Comune territorialmente competente l'emissione di apposito provvedimento.

Ai sensi dell'Art. 34 comma 6 della LR n. 12/2009, gli Enti locali del comprensorio possono stipulare convenzioni o accordi di programma con il Consorzio per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità riportate ai punti precedenti e in conformità al piano di classifica di cui all'art. 35 della LR n. 12/2009.

Tali intese possono riguardare anche la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica.

In tal caso, la approvazione degli interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, ed in caso di inerzia dei privati, sono eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari.

CAPO IX GESTIONE RIFIUTI

ART. 39 – Gestione dei rifiuti abbandonati

In merito all'individuazione dell'amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali, si fa riferimento alla D.G.R.V. n. 793 del 31.03.2009 e ss.mm. nonché all'art. 20 del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022 e alla Legge n. 60 del 17/05/2022 inerente alle disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare.

